

STATUTO SOCIALE**TITOLO I: DENOMINAZIONE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'****Articolo 1
(Denominazione)**

È costituita la Società per Azioni denominata «SNAI S.p.A.» che è retta dal presente Statuto.

**Articolo 2
(Oggetto)**

2.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) l'acquisto, la costruzione, l'allestimento di immobili da adibirsi specialmente a campi di corse di cavalli, a terreno di allevamento, ad attività e servizi connessi e affini, nonché l'organizzazione e l'esercizio delle corse al galoppo ed al trotto e di manifestazioni e concorsi ippici in genere, anche nell'intento di incoraggiare l'industria ippica e di migliorare ed aumentare la produzione di razze equine in Italia. La Società potrà pure svolgere attività agricole su aree non destinate a pista;
- b) la promozione e lo sviluppo di attività immobiliari, ivi compresi l'edificazione in genere, la costruzione, la compravendita, la permuta, la lottizzazione, il comodato e la gestione, l'affitto, la locazione, la locazione finanziaria, la conduzione di immobili, opere ed impianti di proprietà sociale;
- c) l'assunzione di partecipazioni (non ai fini del collocamento) o interessenze in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, costituiti o costituendi, sia in Italia che all'estero, connesse o strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale (compresi enti che esercitano imprese informative, con particolare riguardo al settore ippico e sportivo in genere, attraverso ogni estrinsecazione tecnica possibile quale l'editoria, la radiofonia, la televisione ed ogni altro tipo di attività multimediale, nessuna esclusa) ovvero nei limiti dell'art. 2361 c.c., ed il finanziamento e coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario degli stessi;
- d) l'assunzione, l'organizzazione, l'esercizio, la gestione e/o l'accettazione, con mezzi propri o di terzi, dietro regolari concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate dallo Stato e/o dagli Enti competenti, di scommesse di qualsiasi tipo e genere, di concorsi pronostici, lotterie e giochi comunque denominati mediante ogni possibile modalità consentita dalla tecnologia e dalla normativa vigente e le relative attività strumentali, nonché la prestazione di servizi a favore di enti, associazioni, società, persone fisiche operanti nei settori di svolgimento di gare, giochi, tornei e simili, della raccolta e/o accettazione di scommesse di ogni tipo e genere; l'esercizio del gioco effettuato attraverso gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità, ivi comprese le apparecchiature elettroniche da intrattenimento, i distributori automatici, i videogiochi ed il noleggio di simili apparecchiature;
- e) la gestione, l'organizzazione, la promozione, la divulgazione di eventi sportivi, gare, tornei, giochi, avvenimenti ludici, spettacoli e manifestazioni di ogni genere, ivi comprese la predisposizione, l'acquisto, la realizzazione e gestione delle relative strutture, l'emissione e la vendita dei titoli definitivi d'accesso alle manifestazioni e la commercializzazione dei beni materiali ed immateriali e dei servizi connessi ivi compresa la vendita al dettaglio di prodotti ed articoli pubblicitari in merchandising connessi all'attività del mondo dello sport e delle scommesse;
- f) l'installazione, il noleggio, l'attivazione, la gestione, l'uso, la vendita e simili, in Italia e all'estero, di reti di telecomunicazioni e telematiche per la prestazione dei servizi di cui alle diverse lettere del presente articolo e attività connesse e strumentali;
- g) l'organizzazione e l'esercizio di prestazioni di servizi telefonici, informatici e telematici a favore di terzi, di call center, di centralino elettronico, help desk e simili, ivi comprese la raccolta e l'elaborazione elettronica di dati, formule e simili connesse o strumentali allo svolgimento delle attività ed alla prestazione dei servizi previsti nel presente articolo;
- h) l'attività di studio, progettazione, implementazione, realizzazione, produzione, montaggio, commercializzazione, vendita ed appalto, assistenza e manutenzione, di apparecchiature, prodotti, arredi, tecnologie elettroniche ed informatiche, software, sistemi e prodotti telefonici, poster telematici ed altri strumenti necessari od utili per l'esercizio, la gestione, la realizzazione, l'organizzazione di punti di vendita di beni e/o di servizi connessi alle attività previste nelle precedenti lettere nonché l'attività di formazione del personale con riferimento a tali prodotti e servizi;
- i) l'organizzazione e la gestione di campagne pubblicitarie, lo studio, l'elaborazione, la realizzazione, la commercializzazione e l'acquisto di spots pubblicitari, l'organizzazione e la gestione delle relazioni esterne anche per conto e a favore di terzi, con riferimento alle attività di cui alle precedenti lettere;
- j) lo svolgimento di tutte le attività connesse ed affini alla propria, compresa la promozione e l'effettuazione di studi e ricerche di mercato, anche nelle nuove forme telematiche, nonché l'organizzazione di corsi di addestramento e/o aggiornamento, di seminari, meetings e simili relativi ai beni, materiali ed immateriali, ed ai servizi, limitatamente a quelli previsti alle precedenti lettere.

2.2 La Società inoltre potrà svolgere qualsiasi altra attività affidatale dalle Amministrazioni concedenti correlata ai servizi o attività ottenuti dietro regolari autorizzazioni, licenze e concessione.

2.3 La Società potrà compiere attività connesse, strumentali e accessorie al settore ippico e sportivo, comprese attività televisive, editoriali, radiofoniche ed attività multimediali in genere, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

2.4 La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà concedere in affitto la propria azienda o rami d'azienda, così come potrà condurre in affitto aziende o rami d'azienda di proprietà di terzi con attività affini alla propria. La Società potrà, inoltre, promuovere la costituzione di imprese, società, consorzi ed enti in genere.

2.5 La Società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e quindi operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con esclusione di qualsiasi attività nei confronti del pubblico. Tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari.

Articolo 3 (Sede)

La Società ha sede in Porcari (Lu). Mediante deliberazioni del Consiglio di Amministrazione la sede sociale può essere trasferita nell'ambito del territorio nazionale e possono altresì essere istituite succursali ed agenzie in Italia ed all'estero.

Articolo 4 (Durata)

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE, OBBLIGAZIONI E FINANZIAMENTI

Articolo 5 (Capitale Sociale)

Il capitale sociale è di Euro 28.570.454 (ventottomilionicinquecentosettantamilaquattrocento-cinquantaquattro) diviso in numero 54.943.180 (cinquantaquattromilioninovecentoquarantatremila-centottanta) azioni da Euro 0,52 (zerovirgolacinquantadue) ciascuna.

Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea dei Soci: addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi ed i limiti previsti dalla legge.

L'Assemblea, nei casi consentiti dalla legge, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato dall'Assemblea.

Articolo 6 (Azioni)

Le azioni sono nominative e, ove consentito dalla legge, possono essere anche al portatore. Ogni azionista può chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa.

Le azioni sono indivisibili anche in caso di comunione.

Possono essere emesse azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; inoltre alle nuove azioni potranno essere attribuiti diritti diversi da quelli appartenenti alle azioni già esistenti.

L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare in base alla normativa vigente, nonché l'assegnazione ai predetti soggetti di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.

La qualità di azionista implica adesione all'atto costitutivo e allo Statuto sociale e comporta elezione di domicilio a tutti gli effetti di legge presso la Sede legale della Società per quanto concerne i rapporti con la medesima.

Articolo 7 (Obbligazioni)

La società può emettere, ai sensi di legge, obbligazioni al portatore o nominative anche convertibili.

Articolo 8 (Finanziamenti dei Soci)

La Società potrà acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso, con le modalità e nei limiti previsti dalle norme vigenti.

TITOLO III: ASSEMBLEA DEI SOCI**Articolo 9
(Assemblea dei Soci)**

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto e che abbiano depositato le loro azioni almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la Sede della Società o gli Istituti di Credito o gli altri Enti previsti dalla legge indicati nell'avviso di convocazione.

Per le azioni dematerializzate il deposito è sostituito dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente.

Le deliberazioni dell'Assemblea conformi alla normativa vigente ed allo Statuto obbligano tutti gli Azionisti ancorché non intervenuti o dissenzienti.

**Articolo 10
(Convocazione dell'Assemblea)**

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata ai sensi della normativa vigente e può aver luogo nel territorio nazionale, anche fuori dalla sede sociale ovvero, se all'estero, in altro Stato membro dell'Unione Europea.

L'organo amministrativo convoca l'Assemblea in seduta ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

L'Avviso di convocazione, che può prevedere anche la data di seconda convocazione, deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, o in alternativa, sul quotidiano «Il Corriere della Sera», nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente.

L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata anche in terza convocazione ai sensi della normativa vigente.

**Articolo 11
(Rappresentanza in Assemblea. Diritto di Voto.)**

E' ammessa la rappresentanza degli Azionisti in Assemblea ai sensi della normativa vigente.

Ogni azione ha diritto ad un voto, salvo la creazione di azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato o subordinato.

**Articolo 12
(Costituzione dell'Assemblea. Validità delle deliberazioni)**

L'Assemblea costituita regolarmente sia ordinaria che straordinaria, delibera in conformità della normativa vigente.

**Articolo 13
(Presidente e Segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in assenza anche di quest'ultimo da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Al Presidente dell'Assemblea compete, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, la direzione dei lavori assembleari, compresa la determinazione del sistema di votazione e di computo dei voti.

La maggioranza dei presenti all'Assemblea nomina il Segretario, anche non socio, salvo che il verbale venga redatto da un notaio indicato dal Presidente.

TITOLO IV: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**Articolo 14
(Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione)**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a tredici membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea, prima di procedere alla nuova nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica.

Salvo il minor termine stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, gli Amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori nominati nel corso di un esercizio scadono comunque insieme con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Gli Amministratori uscenti sono rieleggibili.

Articolo 15
(Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: la fusione nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta il generale andamento della gestione anche sulla base della relazione degli organi delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale definendone i compiti e determinandone la relativa retribuzione.

Articolo 16
(Presidenza del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di effettivo impedimento.

Articolo 17
(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente indice le riunioni del Consiglio e le presiede.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica.

La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Ove nominato, il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18
(Verbalizzazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione)

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione constano dai relativi verbali trascritti nel registro apposito e firmati dal Presidente e dal Segretario o da chi ne fa le veci.

Articolo 19
(Organi delegati)

Fatta eccezione per le attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie funzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può delegare proprie funzioni ad uno o più dei suoi componenti che, in tal caso, assumono la qualifica di Amministratori Delegati.

Del Comitato Esecutivo, se nominato, fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, il Vice Presidente, il o i Consiglieri Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione fissa i poteri degli organi delegati determinandone il contenuto ed i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono, almeno ogni tre mesi, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o, se esistenti, dalle sue controllate.

Articolo 20
(Remunerazioni degli Amministratori e rimborsi)

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è dovuto un compenso annuo il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea dei Soci.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; in tal caso tale compenso viene ripartito nel modo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione sono inoltre dovuti i rimborsi delle spese sostenute in ragione della carica.

TITOLO V: RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 21 (Rappresentanza della Società)

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio e l'uso della firma sociale sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di delega a procuratori; in caso di suo impedimento al Vice Presidente, se nominato. Sono pure attribuite ai Consiglieri Delegati - se nominati - nell'ambito dei poteri conferiti e disgiuntamente fra loro, con facoltà di rilasciare mandati ad avvocati e procuratori alle liti.

TITOLO VI: COLLEGIO SINDACALE

Articolo 22 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti nominati e funzionanti ai sensi della normativa vigente.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse.

Articolo 23 (Composizione e nomina del Collegio Sindacale)

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il tre per cento del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista neppure per interposta persona, società fiduciaria, o per il tramite di altro azionista appartenente al medesimo Gruppo societario.

Il candidato presente in più di una lista è ineleggibile.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono l'incarico di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, di ciò dovendosi dar notizia nel relativo avviso di convocazione.

Contestualmente alla lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per le rispettive cariche.

La lista presentata in violazione delle modalità e/o dei termini prescritti è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un membro supplente;
- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella sezione della lista, il restante membro effettivo ed il restante membro supplente.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in assemblea.

Nel caso vengano meno i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

L'Assemblea provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione anticipata di Sindaci dalla carica, nel seguente modo:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina del Sindaco o dei Sindaci, con l'eventuale indicazione del Presidente del collegio, avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista;
- qualora si debba provvedere alla sostituzione del Sindaco effettivo eletto dalla minoranza, l'Assemblea provvederà a sostituirlo, con voto a maggioranza relativa, scegliendolo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, che abbiano confermato la propria candidatura almeno dieci giorni prima dal giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alle

dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

TITOLO VII: REVISIONE DEL BILANCIO E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 24 (Revisione del bilancio e controllo contabile)

La revisione del bilancio ed il controllo contabile sono esercitati da una società di revisione iscritta nell'apposito albo speciale tenuto dalla Consob.

In conformità alle norme, anche regolamentari di tempo in tempo vigenti, l'Assemblea dei Soci conferisce, previo parere del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e – ricorrendone i presupposti – del bilancio consolidato ad una società di revisione avente i requisiti stabiliti dalla pertinente normativa, determinandone altresì il corrispettivo.

La durata e le modalità di espletamento dell'incarico saranno regolate dalle norme, anche regolamentari, di tempo in tempo vigenti.

TITOLO VIII: BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 25 (Esercizio sociale)

L'Esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio a norma di legge.

Articolo 26 (Destinazione degli utili)

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati come segue:

una somma corrispondente alla ventesima parte di essi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale;

gli utili rimanenti saranno distribuiti alle azioni, salvo le disposizioni di legge e salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

Il Consiglio di Amministrazione, durante il corso dell'esercizio, può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi con le modalità e nei casi previsti dalla legge.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio decorrente dal giorno in cui divengono esigibili sono prescritti a favore della Società.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a partire dalla data stabilita dal Consiglio stesso.

TITOLO IX: SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 (Scioglimento e Liquidazione)

Per lo scioglimento e liquidazione della Società saranno seguite le disposizioni di Legge.

TITOLO X: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28 (Disposizioni generali)

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si osservano le pertinenti disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali e delle norme regolamentari.